



COMUNE DI SINNAI

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'  
ANNI 2013 – 2015**

## PREMESSA

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

In particolare, l'articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.<sup>1</sup>

A differenza da quanto stabilito dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice, il decreto legislativo n. 150/2009 propone il concetto di “accessibilità totale”, ossia un accesso da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche, secondo il modello dell'*open government*. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”.

Significativa di tale differenza è la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 241/1990, secondo cui *“non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”*, laddove, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, la trasparenza è finalizzata proprio a forme diffuse di controllo sociale dell'operato delle pubbliche amministrazioni e delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità delle informazioni.

---

<sup>1</sup> LEGGE 3 agosto 2009, n. 116 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. (09G0123) (GU n.188 del 14-8-2009 )

La trasparenza assume anche un'altra finalità: la pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti si inserisce strumentalmente nel programma di "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connesso al ciclo delle performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse. La disciplina della trasparenza costituisce, quindi, una forma di garanzia del cittadino, in qualità di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici: tale disciplina pone le condizioni per conoscere l'azione pubblica e di sollecitare ed agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto tra l'amministrazione pubblica ed il cittadino.

Il principale modo di attuazione di questa disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati. L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, in parte previsti dal decreto legislativo n. 150/2009 ed in parte da altre normative vigenti. Tale individuazione rappresenta, inoltre, uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere il perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche. La pubblicazione di specifiche informazioni pubbliche e di specifici documenti delle pubbliche amministrazioni risulta quindi strumentale alla prevenzione di fenomeni di distorsione dell'azione amministrativa nelle pubbliche amministrazioni.

#### **Limiti derivanti dalla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi**

Ferma restando la sostanziale differenza tra disciplina della trasparenza e quella sull'accesso ai documenti amministrativi, è da ritenere che alcuni limiti posti all'accesso dall'articolo 24 della l. n. 241 del 1990 siano riferibili anche alla disciplina della trasparenza, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi.

Tali limiti tassativi, riferibili pertanto anche alla disciplina della trasparenza, riguardano:

- i)* i documenti coperti da segreto di stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- ii)* i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia;
- iii)* i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
- iv)* i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di salvaguardare gli interessi menzionati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

Con riguardo alla facoltà di esclusione dell'accesso in via regolamentare, riferibili anche alla disciplina della trasparenza, occorrono alcune precisazioni. Se nessun dubbio, infatti, può sussistere circa la riferibilità anche alla disciplina della trasparenza dei casi di esclusione, finalizzata alla salvaguardia di interessi generali propri dello Stato (sicurezza interna ed esterna, politica valutaria e monetaria, ecc.), le altre ipotesi di esclusione, previste dalla stessa legge (ad esempio, la formazione degli atti generali) o in via regolamentare (ad esempio, la riservatezza delle persone con riferimento all'interesse professionale o finanziario), devono essere considerati alla luce della disciplina legislativa in materia di trasparenza e devono essere tali da non attenuare o addirittura vanificare la portata precettiva della stessa. Esemplificando, la protezione dell'interesse alla riservatezza finanziaria e professionale deve essere raccordata, sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità, al dovere sopra descritto di rendere pubblici tutti i dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa di chi

sia addetto a una funzione pubblica e, quindi, i dati concernenti i compensi da questi percepiti (e non anche, per esempio, la generale situazione patrimoniale familiare o personale) o la valutazione delle prestazioni rese da questi soggetti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei suoi agenti.

Nell'ipotesi in cui, per le ragioni prima indicate, i dati non vengano pubblicati sul sito, è necessario che la riconducibilità delle informazioni sottratte alla pubblicazione alle categorie di esclusione sopra individuate sia indicata sul sito medesimo.

~

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di performance che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 150/2009 sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Sinnai intende seguire nell'arco del triennio 2011-2013 in tema di trasparenza.

Il Programma rende quindi note le iniziative intraprese dall'Ente in una sorta di dichiarazione programmatica d'intenti, nell'arco triennale di attività al fine di garantire un duplice profilo di Trasparenza dell'azione amministrativa:

1. un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti all'Ente Comune per finalità di controllo sociale da parte della cittadinanza e degli utenti in generale;
2. un profilo "dinamico", direttamente collegato alla performance: la pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico si inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo". Il coinvolgimento degli stakeholder e del loro apporto partecipativo, concorre e agevola il raggiungimento del medesimo obiettivo.

Il Comune di Sinnai quindi, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, adotta il presente Programma Triennale e si impegna ad aggiornarlo annualmente.

Esso fa riferimento a tutte quelle iniziative intraprese o da intraprendere per garantire i suddetti obiettivi e un livello massimo di trasparenza applicato anche alle fasi cruciali e strategiche del ciclo di gestione della performance.

Corollario di tale iniziativa è la pubblicazione di tutta una serie di dati e informazioni che favorisca un rapporto diretto fra il cittadino e la pubblica amministrazione, nonché una gestione ottimale delle risorse pubbliche

Il Segretario Generale è individuato quale “Responsabile della Trasparenza” con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera Civit n. 2/2012). A tal fine il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell’Ente e si avvale del supporto dei Responsabili di Settore.

### **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità : linee guida per la compilazione.**

La delibera 105/2010 della Civit (Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), contiene le linee guida per la compilazione del “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” delle amministrazioni pubbliche.

Nella delibera sono indicate dettagliatamente le parti da cui il Programma triennale deve essere composto, parti che possono essere ampliate con articolazioni più specifiche.

La struttura informativa del Programma triennale, contenuta nelle Linee guida, deriva da una intensa attività legislativa in materia di trasparenza che, a partire dal 2000, ha dato luogo “a una forte frammentazione della disciplina e, a volte, anche a sovrapposizioni tra le stesse previsioni”.

Le linee guida costituiscono dunque “un' importante opportunità di riordino e razionalizzazione dei vigenti obblighi di pubblicazione on line da parte delle amministrazioni” *L'utilizzo dello standard contenuto nelle Linee guida consente inoltre “ l'adozione da parte delle amministrazioni di un modello dotato di requisiti minimi essenziali”, e “la comparazione tra i dati pubblicati da diverse amministrazioni”.*

L'omogeneità del modello proposto permette inoltre una maggiore usabilità delle informazioni da parte dei cittadini, quindi maggiore facilità nella loro reperibilità e nella valutazione del livello raggiunto in materia di trasparenza, integrità e “buona gestione” legata alla performance delle diverse amministrazioni pubbliche.

### **I dati pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione trasparenza, valutazione e merito**

- **Incarichi a dipendenti e soggetti privati**
- **Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni**
- **dati informativi sul personale (Decreto Legislativo n.150/2009)**
  - Retribuzioni Dirigenti
  - Nominativi e CV Dirigenti e titolari posizioni organizzative
  - Assenze e Presenze
  - Codice Disciplinare
  - Nominativi e CV dei valutatori
- **dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti** (Art 54 comma 2-ter del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 “Codice Amministrazione Digitale”)
  - Posta elettronica istituzionale
  - Posta elettronica certificata PEC
- **dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici** (Decreto Legislativo del 7 Agosto 1997 n.279)
  - Contratti integrativi
  - Consorzi, Enti e società
- **Fondo Retribuzioni accessorie dipendenti**

- **Piano razionalizzazione delle spese**
- **Programma triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013**
- **Spese di rappresentanza**
- **Amministrazione Aperta**

(A norma dell'art.18 del D.L. n.83/2012, convertito dalla Legge n.134/2012, in questa sezione vengono pubblicate la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 ad enti pubblici e privati)

Il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione n. 2 del 2 marzo 2011, ha adottato le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” con lo scopo di definire un quadro unitario di misure ed accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

All’articolo 2, punto 2.3 della citata deliberazione n. 2/2011, il Garante ha espressamente chiarito che “...qualora l’amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta (...) di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle Linee guida della Civit, dovrà motivare adeguatamente la propria scelta nell’ambito dello stesso Programma triennale, dimostrando l’idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati.”

### **Le azioni mirate**

Nell’ambito organizzativo interno, l’ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza.

Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall’altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell’organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni. Di queste azioni, degli effetti attesi e di quelli di volta in volta raggiunti, verrà dato tempestivamente conto mediante la pubblicazione sul sito.

### **Sezione programmatica e descrizione delle iniziative**

L’Amministrazione prevede, oltre alla pubblicazione di tutti i dati e le informazioni previsti dalla normativa vigente, anche l’implementazione di nuove funzionalità all’interno del proprio sito web istituzionale al fine di assicurare un adeguato livello di trasparenza all’azione amministrativa. Si illustrano nell’allegato “A” al presente Programma., tutte le iniziative previste, con la relativa tempistica di attuazione

### **Il Piano della performance**

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa il piano della performance, destinato ad indicare con chiarezza, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’ente, obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. In buona sostanza il piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato delle amministrazioni pubbliche, che vengono in tal modo spinte ad abbandonare un criterio di autoreferenzialità del proprio operato, per confrontarsi piuttosto sul terreno dei risultati raggiunti e degli outcome prodotti dalle politiche perseguite.

Per facilitare l'approccio alla complessità tipica degli strumenti di programmazione, misurazione e rendicontazione dell'attività comunale, verranno esplicitati in modo specifico indicatori e target per gli obiettivi sfidanti e di maggior impatto, prendendo inoltre in considerazione quanto i servizi e le relative informazioni rispondano ai requisiti di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia.

- (In questa sezione verranno indicati: gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano della Performance in ambito di trasparenza
- La trasparenza delle informazioni relative alla performance

### **Il coinvolgimento degli stakeholder**

La costruzione di un rapporto di fiducia con i propri interlocutori parte dalla considerazione dei loro interessi, per arrivare all'adozione di una linea di condotta coerente e trasparente.

Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.

È importante quindi promuovere percorsi di sviluppo formativo, prioritariamente interni, mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire gli obiettivi di performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

E' peraltro opportuno lo studio di fattibilità ed eventualmente progetti di sperimentazione per l'implementazione di strumenti di interazione che possano restituire all'ente il feedback circa l'operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e con il ciclo delle performance. Parimenti, potrà essere intensificata dagli uffici deputati all'erogazione di servizi finali all'utenza la funzione di ascolto, con riguardo alla qualità dei servizi offerti, in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

Il Comune potrà altresì implementare, in relazione a specifiche iniziative, indagini conoscitive e/o di Customer Satisfaction, privilegiando in ogni caso, come modalità di interazione trasparente con la collettività, lo strumento degli incontri periodici con l'associazionismo locale.

Lo sviluppo della comunità locale passa infatti per il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli stessi cittadini nelle scelte di governo dell'Amministrazione. Essi dovranno essere chiamati a partecipare con proposte ed osservazioni nelle scelte strategiche. È necessario garantire il dialogo e il coinvolgimento dei cittadini attraverso adeguate azioni di comunicazione.

Per il raggiungimento di tale obiettivo il Comune di Sinnai valuterà l'opportunità di istituire i cosiddetti *comitati di quartiere*, organismi intermedi tra il cittadino e l'Amministrazione, che possano favorire l'interazione tra i principali attori dell'Amministrazione, con il diretto coinvolgimento dei cittadini stessi, principali conoscitori delle problematiche del quartiere, delle frazioni e quindi dell'intera cittadina.

In merito alle frazioni, rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione l'attuazione di un parziale decentramento degli uffici al cittadino, come ufficio servizi sociali, servizi demografici, servizi per l'accesso ai contributi e previdenze per l'istruzione, ufficio tributi. Servizio operativo almeno una volta alla settimana allo scopo precipuo di avvicinare l'istituzione comunale a tutto il suo territorio anche quello che per ragioni geografiche è di fatto meno considerato.

### **Posta Elettronica Certificata (PEC)**

Il comune è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla home page, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Attualmente nell'Ente è attiva la casella di PEC istituzionale:

**protocollo.sinnai@pec.it.**

Sono, altresì, attive le seguenti caselle:

Protocollo:	<b>protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it</b>
Stato Civile:	<b>statocivile@pec.comune.sinnai.ca.it</b>
Edilizia Privata	<b>ediliziaprivata@pec.comune.sinnai.ca.it</b>
Lavori Pubblici	<b>lavoripubblici@pec.comune.sinnai.ca.it</b>
Servizi Tecnologici	<b>servizitecnologici@pec.comune.sinnai.ca.it</b>
Suap	<b>suap@pec.comune.sinnai.ca.it</b>
Urbanistica	<b>urbanistica@pec.comune.sinnai.ca.it</b>
Tributi	<b>tributi@pec.comune.sinnai.ca.it</b>
Finanziario	<b>finanziario@pec.comune.sinnai.ca.it</b>
Socio Culturale	<b>socioculturale@pec.comune.sinnai.ca.it</b>
Polizia Locale	<b>poliziale@pec.comune.sinnai.ca.it</b>

Le caselle di posta elettronica certificata sono riportate nell'apposita sezione Posta elettronica certificata accessibile dalla home page.

### **Giornate della trasparenza.**

Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato organizzare, nel corso dei prossimi anni, alcuni appuntamenti nel corso dei quali l'Amministrazione comunale potrà illustrare e discutere con i cittadini e le loro organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi della vita amministrativa cittadina.

Si intende in questo modo rinforzare un processo partecipativo che, valorizzando anche le esperienze già praticate, rappresenta un'importante apertura di spazi alla collaborazione ed al confronto con la società civile. Per questi scopi particolarmente appropriato risulta il canale web, in linea con le direttive ministeriali.

Oltre a ciò, l'URP e gli altri sportelli effettueranno un costante monitoraggio, le cui risultanze saranno oggetto di appositi report, circa il livello di effettivo interesse che le informazioni pubblicate rivestono per gli utenti, in modo da garantire la massima aderenza tra le azioni.